

# Comune di BAGNOLO DI PO (Prov. RO)

Protocollo	Data	DENOMINAZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE
Numero 9577	21 nov. 2018	"VIA DELLA CASA COMUNALE"

## L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Considerato che è necessario denominare una via territorialmente inesistente avente un nome convenzionale attribuito dall'Ufficiale d'Anagrafe, nella quale verranno iscritti con numero progressivo DISPARI i "senza fissa dimora" ed i "senza tetto", mentre la stessa via con i numeri progressivi PARI sarà utilizzata per l'iscrizione di altri casi simili ma al di fuori di quelli sopradetti (es. persone che hanno abbandonato la famiglia o sono da questa rifiutate in quanto non vi dimorano più abitualmente trattandosi solitamente di persone disadattate, tossicodipendenti, ecc., saltuariamente presenti in case di cura, cliniche, ricoveri temporanei o altro e comunque non facenti riferimento, se non assai di rado, alle famiglie di appartenenza);

VISTO quanto disposto in proposito dall'ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente (Legge n. 1228 del 24.12.1954, art. 2 capoverso 3) il Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, artt 7 e 14) nonchè le direttive ISTAT in materia (Avvertenze e note illustrative alla legge ed al regolamento anagrafico);

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, recante: «Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali»;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante: «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei»;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come sostituito dall'art. 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

## PROVEDE

Ad istituire la "Via della Casa Comunale", territorialmente non esistente nella quale verranno iscritti, con un numero progressivo dispari, i "senza tetto" risultanti residenti al censimento e i senza "fissa dimora" che sono nati o che eleggono domicilio nel Comune ma che qui non hanno la loro dimora abituale, e con il numero progressivo pari, altri casi al di fuori dei sopradetti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di questa provincia entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo pretorio.

Dalla Residenza comunale, li 21 novembre 2018



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

PIRELLA DIVA


Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li .....



Il Responsabile del servizio